

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati – Decreto Ministero del Lavoro n. 161/2024

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 14, 2025

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 161/2024 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi

provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

[decreto-direttoriale-161-del-27122024](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

AMBIENTE | Seminario “REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI AI NASTRI DI PARTENZA. FACCIAMO IL PUNTO.” – 21 gennaio 2025, ore 9.15 – sala convegni Confindustria Salerno

scritto da Maria Rosaria Zappile | Gennaio 14, 2025

Il prossimo 21 gennaio, dalle ore 9.15, presso la sala convegni di Confindustria Salerno, si terrà il quinto seminario sul tema **“Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) ai nastri di partenza. Facciamo il punto”**, di cui alleghiamo la locandina.

In vista della prima scadenza del 13 febbraio 2025 prevista dal D.M. 59/2023 per l'iscrizione, (<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProdotto=RENTRI#>), il seminario avrà l'obiettivo di ripercorrere i principali argomenti e gli ultimi aggiornamenti sul Rentri.

Nello specifico, saranno approfonditi i seguenti temi:

- Le scadenze chiave e gli obblighi per i primi soggetti coinvolti

- **Definizioni e soggetti obbligati. Profili di responsabilità degli operatori e degli utenti**
- **Aggiornamenti recenti sui requisiti normativi e procedurali**
- **Aspetti di gestione operativa del RENTRI:**
- **Cenni all'interoperabilità RENTRI**
- **Utilizzo dell'applicativo del RENTRI**
- **Criticità irrisolte del sistema e consigli sui più comuni problemi di gestione**
- **I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto: tempistiche e adempimenti**

Relaziona Chiara Fiore, Avvocato Managing Partner di Ambiente Legale STA

Ampio spazio sarà dato ai quesiti, che vi invitiamo a presentare entro e non oltre il prossimo 17 gennaio, al seguente indirizzo email: m.zappile@confindustria.sa.it, unitamente all'eventuale adesione.

I saluti introduttivi sono affidati al Consigliere delegato alla materia ambientale di Confindustria Salerno, Lina Piccolo.

L'evento, organizzato in collaborazione e con il supporto economico del Consorzio nazionale Imballaggi, è indirizzato esclusivamente alle aziende associate a Confindustria Salerno ed è gratuito.

[Locandina RENTRI -21 Gennaio 2025](#)

Sada / Decisiva l'apertura dell'aeroporto. E con i cargo benefici per l'industria

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025

Assunzioni, il nuovo anno si apre con un boom

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
[selezione articoli_14 gennaio 2025 6](#)

Neve e ghiaccio sulle strade, famiglie e aziende senza luce

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
[selezione articoli_14 gennaio 2025 9](#)

Cumulo Zes e 5.0, risparmi fino al 100% della spesa / I Bandi in scadenza

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
[selezione articoli_14 gennaio 2025 14](#)

ITA, l'operazione slitta

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
[selezione articoli_14 gennaio 2025 25](#)

Riciclo rifiuti, al via joint tra Hera e Fincantieri

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025
[selezione articoli_14 gennaio 2025 28](#)

Per l'ex Ilva oltre 2 miliardi

scritto da datiweb | Gennaio 14, 2025

[selezione articoli_14 gennaio 2025 30](#)

AGEVOLAZIONI | Legge di Bilancio 2025 – La nuova forma di sgravi contributivi nel Mezzogiorno: nota di aggiornamento

scritto da Giuseppe Baselice | Gennaio 14, 2025

In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.

L'introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025

La misura agevolativa “decontribuzione Sud”, per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.

Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.

In particolare, i commi da 406 a 412 dell'articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per le micro, piccole e medie imprese (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*".

I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e

media impresa (ovvero, le **grandi imprese**) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d'Italia.

In questo caso l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un'ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Importo e platea degli esoneri

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:

- per il **2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il **2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- per il **2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- per il **2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi

contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;

– per il **2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Condizionalità

La nuova misura:

- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto "DL Coesione");
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Esclusioni

Gli esoneri contributivi non si applicano:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:

- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.

Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l'anno 2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell'esonero "decontribuzione Sud" al 31 dicembre 2024.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.

L'introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025

La misura agevolativa "decontribuzione Sud", per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.

La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.

Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.

In particolare, i commi da 406 a 412 dell'articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) per le micro, piccole e medie imprese (come definite dall'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti "*de minimis*".

I commi da 413 a 421 riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (ovvero, le grandi imprese) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d'Italia.

In questo caso l'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un'ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Importo e platea degli esoneri

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:

- per il **2025**, in misura pari al **25%** dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il **2026**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
- per il **2027**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
- per il **2028**, in misura pari al **20%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
- per il **2029**, in misura pari al **15%** dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su

base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Condizionalità

La nuova misura:

- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto "DL Coesione");
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.

Esclusioni

Gli esoneri contributivi non si applicano:

- ai rapporti di apprendistato;

- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:

- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.

Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l'anno

2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell’esonero “decontribuzione Sud” al 31 dicembre 2024.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

**SERVIZI ALLE IMPRESE Marcella Villano 089200841
m.villano@confindustria.sa.it**